

Pubblicato il 27/05/2021

N. 06301/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07822/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7822 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Brunetti e Corrado Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Corrado Morrone in Roma, viale 21 Aprile 11;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di sospensione ex art. 1051, c. 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, del giudizio di avanzamento al grado superiore di generale di Divisione per l'anno 2018 di cui alla nota del Ministero della Difesa, prot.n. M_D GMIL REG2018 0219371, notificata in data 17 aprile 2018;
- del presupposto e non conosciuto verbale della Commissione di Avanzamento n.3 del 12 dicembre 2017, recante la sospensione del predetto giudizio di avanzamento;
- di ogni altro atto ai predetti collegato e connesso, antecedente o successivo, ivi compresi, in subordine e per quanto di ragione, gli avanzamenti disposti nei confronti degli altri ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 12\2\2019: per l'annullamento, previa idonea misura cautelare

dei seguenti atti, non conosciuti:

- esiti del giudizio di avanzamento per il 2018 e per il 2019 al grado di Generale di Divisione CC spe RN;
- verbali della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri (d'ora in poi CSA), verosimilmente del 16 nov. 2018, del 12 dic. 2018, e del 22 dic. 2018, con le relative schede valutative e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- determinazione di formazione del "quadro di avanzamento a scelta" al grado di Generale di Divisione dei CC spe RN per l'anno 2019, e di ogni altro atto, verbale, provvedimento o documento inerente la procedura di valutazione per l'anno 2018 e quella per l'anno 2019, anche presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 10\5\2019:

per l'annullamento

- della sospensione ex art. 1051, c. 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, del giudizio di avanzamento al grado superiore di Generale di Divisione per l'anno 2018 di cui alla nota del Ministero della Difesa, prot.n. M_D GMIL REG2018 0219371, notificata in data 17 aprile 2018;
- del presupposto e non conosciuto verbale della Commissione di Avanzamento n.3 del 12 dicembre 2017, recante la sospensione dal predetto giudizio di avanzamento;
- di ogni altro atto ai predetti collegato e connesso, antecedente o successivo, ivi compresi, in subordine e per quanto di ragione, gli avanzamenti disposti nei confronti degli altri ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta per l'anno 2018,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 26\6\2019:

per l'annullamento:

in parte qua e per quanto di ragione ai fini dell'ottenimento della promozione per avanzamento a scelta al grado di Generale di divisione CC spe RN per l'anno 2018 e, comunque, anche per l'anno 2019, dei seguenti

atti, già impugnati con i precedenti motivi aggiunti “al buio”, pienamente conosciuti solo in data 21.3.2019 in esito ad istanza di accesso del 29.1.2019:

- esiti sfavorevoli per il ricorrente del giudizio di avanzamento per il 2018 e per il 2019 al grado di Generale di Divisione CC spe RN con attribuzione, rispettivamente: del punto di merito 28,55 e la collocazione al 6° posto della graduatoria di merito, non utile alla promozione, per l'anno 2018; del punto di merito 28,62 e la collocazione al 6° posto della graduatoria di merito, non utile alla promozione, per l'anno 2019;
- verbali della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri (d'ora in poi CSA), n. 5 del 3.12.2018 e n. 6 del 14.12.2018, con le relative schede valutative e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- graduatorie di merito relative al giudizio di avanzamento a scelta al Grado di Divisione CC spe RN per l'anno 2018 e per l'anno 2019 di cui ai predetti verbali
- determinazioni di formazione del “quadro di avanzamento a scelta” al grado di Generale di Divisione dei CC spe RN per l'anno 2018 e per l'anno 2019, e di ogni altro atto, verbale, provvedimento o documento inerente la procedura di valutazione per l'anno 2018 e quella per l'anno 2019, anche presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 15.6.2018 e depositato il successivo giorno 28.6.2018 il Generale ricorrente impugnava la nota del Ministero della Difesa, prot.n. M_D GMIL REG2018 0219371, notificata in data 17 aprile 2018, con la quale veniva disposta nei suoi confronti la sospensione, ex art. 1051, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, del giudizio di avanzamento al grado superiore di Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2018, con succinta motivazione che richiama, da un lato, quanto deciso dalla Commissione di Avanzamento con il verbale n. 3 del 12.12.2017 e, dall'altro, l'art. 1051, comma 3, d.lgs. n. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), secondo il quale “3. *Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.*”.

Da quanto si evince dal verbale predetto la Commissione ha decretato quanto segue: “*ritenendo che gli elementi rappresentati, seppur non compresi nella documentazione personale (della S.V.), determinano una situazione obiettivamente eccezionale, che potendo assumere rilievo nella valutazione, rende necessario arrestarne il procedimento a tutela dell'interesse istituzionale e degli stessi valutandi a un giudizio oggettivo e scevro da condizionamenti contingenti*”.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente deduceva, in sintesi, il vizio di motivazione del provvedimento sospensivo che, a suo avviso, gli avrebbe impedito una promozione al prestigioso grado superiore, che si prospettava come assai probabile stante l'eccellenza dei titoli posseduti sotto i diversi parametri previsti dalla normativa di riferimento. Sia il citato comma 3 dell'art. 1051 COM che il successivo comma 5 prescrivono in modo netto l'obbligo di motivazione, trattandosi nella specie di una sospensione discrezionale del giudizio valutativo che, proprio per questo (e diversamente da quanto accade per le fattispecie tipizzate dal comma 2), richiede una motivazione congrua da esternare esplicitamente nel provvedimento.

Al contrario l'atto impugnato non espone “*gli elementi rappresentati*”, ai quali si fa soltanto cenno richiamando il verbale della Commissione del 12 dicembre 2017, né descrive la “*situazione obiettivamente eccezionale*” cui si fa criptico riferimento, né, infine, le ragioni ed i motivi per cui si “*rende necessario arrestarne il procedimento*”.

Ne deriverebbe la sussistenza dei vizi di violazione dell'art. 1051, commi terzo e quinto, C.O.M. e dell'art. 3 della L.241/90, potendosi anche configurare la nullità del provvedimento di sospensione ex art. 21-septies

L.241/90, per mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo, quale deve ritenersi la motivazione.

In secondo luogo, con il motivo sub 2), il ricorrente lamenta *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1032, 1093 e 1051, c. 3 e 5, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dei principi generali vigenti in materia di valutazione ed avanzamento degli ufficiali e di impedimenti, sospensione ed esclusione dall’avanzamento. Violazione della par condicio, dell’art. 8 e 97 Cost. e dell’art. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere sotto svariati profili”*. In particolare, la Commissione di Avanzamento non avrebbe osservato l’art. 1032 del Codice dell’Ordinamento Militare laddove prevede che *“le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando [...]”*, il che non sarebbe avvenuto nella specie, dove sono stati tratti *“ab externo”* elementi di fatto noti in via del tutto sommaria e parziale alla Commissione. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, sottolinea l’Ufficiale ricorrente, gli unici elementi valutabili sono quelli contenuti nella documentazione caratteristica e personale e la valutazione deve essere basata su ciò che emerge dall’esame di detta documentazione.

Con il terzo motivo, infine, si deduce *“Violazione del principio di legalità e degli artt. 97 e 113 Cost., e dei principi di terzietà, par condicio ed imparzialità. Violazione dell’art.1 della legge n. 241/90.”* Eccepisce il ricorrente che, ove la Commissione abbia inteso (attraverso una ricostruzione ipotetica) fare riferimento ad una indagine penale in corso riguardante anche il ricorrente (sulla base di quanto diffuso da fonti giornalistiche), ferma restando la non rilevanza di tali informazioni esterne al procedimento di avanzamento, ciò avrebbe dovuto condurre anche all’astensione del Presidente della Commissione da ogni valutazione in quanto anch’egli coinvolto dalla medesima indagine e per gli stessi fatti per i quali il ricorrente rivestiva lo *“status”* di indagato.

2. In data 25.7.2018 si costituiva in resistenza il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositando memoria difensiva corredata da documenti.

3. Con ordinanza n. 8754 del 3.8.2018 la Sezione disponeva istruttoria onerando l’Amministrazione del deposito dei documenti che avevano condotto alla sospensione della valutazione del ricorrente nell’ambito del Quadro di Avanzamento per l’anno 2018.

La Sezione, dopo avere ottenuto chiarimenti dal Comando Generale dell’Arma e viste le controdeduzioni presentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, con ordinanza n. 6067/2018 del 15 ottobre 2018, respingeva l’istanza cautelare del ricorrente per difetto del periculum in mora, stante la riattivazione del procedimento valutativo riguardante il ricorrente.

4. Con atto depositato il 12.2.2019 l’interessato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alle promozioni, né per l’anno 2018, né per l’anno 2019, proponeva motivi aggiunti dichiaratamente *“al buio”* non avendo ricevuto alcun provvedimento motivato in merito alla sua mancata promozione.

Il nuovo gravame veniva riferito anche alla esigenza cautelare del ricorrente connessa all’ormai suo prossimo pensionamento che, non conseguendo per tempo il grado superiore, avrebbe determinato il collocamento in congedo il 17 aprile 2019, al compimento del 63° anno di età, come previsto per il grado di Generale di Brigata.

Nei motivi aggiunti si reiteravano le medesime censure espone nel ricorso (carenza di motivazione; ricorso a documentazione estranea a quella caratteristica e personale che soltanto deve rilevare nell’ambito delle procedure di promozione a grado superiore).

5. Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato in data 10.5.2019, il ricorrente - dopo avere avuto piena cognizione solo in data 21.3.2019, in esito ad istanza di accesso del 29.1.2019, della documentazione afferente agli esiti del giudizio di avanzamento per il 2018 e per il 2019 al grado di Generale di Divisione CC spe RN – impugnava la mancata promozione con attribuzione, rispettivamente: per l’anno 2018, del punto di merito di 28,55 e la collocazione al 6° posto della graduatoria di merito, non utile alla promozione; per l’anno 2019, del punto di merito di 28,62 e la collocazione al 6° posto della graduatoria di merito, non utile alla promozione.

Venivano impugnati, con gli stessi motivi aggiunti: i verbali della Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri (anche *“CSA”*) n. 5 del 3.12.2018 e n. 6 del 14.12.2018, con le relative schede valutative e l’attribuzione dei relativi punteggi; le graduatorie di merito relative al giudizio di avanzamento a scelta al Grado di Divisione CC spe RN per l’anno 2018 e per l’anno 2019 di cui ai predetti verbali; le determinazioni di formazione del *“quadro di avanzamento a scelta”* al grado di Generale di Divisione dei CC spe RN per l’anno 2018 e per l’anno 2019.

Le censure espone nei secondi motivi aggiunti investono esclusivamente, in termini comparativi, la valutazione del controinteressato Gen. Div. Quarta rispetto al quale si evidenzia, in primo luogo, che questi

non era stato giudicato *“idoneo”* all'avanzamento in 4 valutazioni precedenti, per poi *“emergere”* nel procedimento in narrativa, senza aver avuto particolari variazioni matricolari.

Quindi, attraverso appositi quadri sinottici, il ricorrente espone n. 4 tavole di raffronto tra i titoli da lui posseduti e quelli del controinteressato, raggruppati tra le 4 diverse categorie contemplate dall'art. 1058 d.lgs. n. 66 del 2010.

Per quanto riguarda le *“qualità morali, di carattere e fisiche”* di cui alla lettera a) dell'art. 1058 cit., si rimarca che il numero delle schede valutative avute in carriera con le più alte *“espressioni elogiative”* sia nettamente a favore del ricorrente, con riguardo, in particolare, alle schede riportanti le valutazioni di: *“eccellente con vivissimo compiacimento”* (10 contro 7); *“eccellente con vivissimo ed incondizionato compiacimento”* (10 contro 4); *“eccellente con convinto, vivissimo, incondizionato compiacimento”* (9 contro 4). Sempre nell'ambito dei titoli di cui alla lettera a) dell'art. 1058, comma 5, ad avviso del ricorrente sarebbe palese la superiorità (numerica e qualitativa) dei propri titoli, per quanto concerne le valutazioni caratteristiche (rapporti informativi), il possesso di brevetti di varia natura (il ricorrente vanta diversi brevetti sportivi e l'abilitazione alla conduzione di imbarcazioni), gli encomi (sia solenni che semplici, riconosciuti in numero cospicuo al ricorrente e in numero limitato al controinteressato). La netta prevalenza dei titoli vantati dal ricorrente non consente di rendere plausibile e spiegabile la preferenza accordata al controinteressato. Ulteriori rilievi vengono svolti con riguardo agli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 1058, comma 5, d.lgs. n. 66 del 2010 (*“b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco”*): il ricorrente dichiara un numero di onorificenze al suo attivo maggiore rispetto a quelle del controinteressato.

Quanto alla lettera c), comma 5, dell'art. 1058 d.lgs. n. 66 del 2010 (*“c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti”*), il Generale ricorrente evidenzia il possesso di doppia laurea specialistica e vari Master, la frequenza di corsi in ambito militare, oltre che di due corsi di lingua inglese.

Quanto, infine, alla *“attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione”* (lett. d) dell'art. 1058, comma 5 cit.), ad avviso del ricorrente il controinteressato ha avuto una progressione di carriera prevalentemente in *“incarichi di ufficio”* mentre il ricorrente ha svolto in incarichi *“maggiormente operativi”*. Pur non volendosi sindacare la valenza degli incarichi, si vuole evidenziare che nel Comando della Legione CC *“Toscana”* il ricorrente coordinava 10 Comandi Provinciali. Inoltre il ricorrente ha assunto in due diverse occasioni l'esercizio delle funzioni del grado superiore, cosa che non è avvenuta invece per il controinteressato.

Il raffronto degli elementi valutativi di rilievo ai sensi dell'art. 1058 cit. porterebbe ad una netta prevalenza (qualitativa oltre che quantitativa) di quelli riferibili all'odierno ricorrente rispetto a quelli posseduti dal controinteressato, la cui promozione al grado superiore, nello specifico confronto, sarebbe affetta da eccesso di potere in senso relativo.

6. In data 21.3.2019 i legali del ricorrente presentavano alla Direzione Generale del Personale Militare una ulteriore (rispetto alla prima, risalente al 29.1.2019) istanza di accesso alla documentazione, afferente alle procedure di avanzamento per Generale di Divisione anni 2018 e 2019, nella quale si chiedeva espressamente lo stato di servizio e il libretto personale dei Generali Micale, Quarta e Nardone. Ottenuta la documentazione in data 19.4.2019, il successivo 26.6.2019 il ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti (i terzi) sempre volti ad ottenere l'annullamento dei medesimi atti impugnati con i precedenti (secondi) motivi aggiunti ma, questa volta, sulla base di ulteriori raffronti comparativi effettuati anche nei confronti degli altri generali promossi.

La tesi ricorsuale è sempre la seguente (vei pag. 5 III mot. agg.): *“[...] se l'esito negativo delle due valutazioni fosse stata effettivamente ancora la ripercussione del clamore mediatico dell'“inchiesta Consip”, paradossalmente si sarebbe più accettata. Ciò, nella considerazione che seguendo la linea di indirizzo della CSA che aveva determinato la sospensione nella prima valutazione, sarebbe stato meno amaro “digerire” le due conseguenti “boccature”.Il Gen. [...] non supera l'avanzamento per il 2018 perché la CSA ha ritenuto insufficienti i suoi “titoli” rispetto a quelli degli altri promossi.... Il negativo esito dell'avanzamento per il 2019, invece, è più plausibile comprenderlo perché difficilmente, anzi molto raramente, si verifica che un Ufficiale che non superi il suo naturale appuntamento con questo “esame” venga poi “ripescato” nelle valutazioni successive (comprensibilmente per non togliere posizioni al numero degli Ufficiali previsti per la valutazione di quell'anno). Ipoteticamente, infatti, se si adottasse la “politica del ripescaggio”, si potrebbe arrivare all'assurdo che in una delle valutazioni la CSA potrebbe decidere di*

promuovere, per la totalità dei posti disponibili o per gran parte di essi, solo i “respinti” degli avanzamenti precedenti, annientando o fortemente comprimendo, in tal modo, tutte le giuste aspirazioni di chi, per quell’anno, era in elenco...”.

Attraverso numerose tavole sinottiche il ricorrente, mediante il raffronto dei vari titoli da lui vantati e di quelli dichiarati nel procedimento di avanzamento dai generali-OMISSIS-, mira a dimostrare la superiorità del proprio curriculum anche nei confronti degli altri promossi nel quadro di Avanzamento 2018.

7. Autorizzato con apposita ordinanza presidenziale n. 481 del 14.2.2020, il ricorrente ha provveduto alla notifica per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cpa, nei confronti di tutti coloro che risultano inseriti nel “quadro di avanzamento”.

8. Quindi, in vista dell’udienza di merito nelle more fissata, il Ministero resistente ha prodotto in data 25.1.2021 memoria ex art. 73 c.p.a..

Memoria conclusionale è stata prodotta anche da parte ricorrente che ha successivamente depositato note di replica.

9. All’udienza del 26 febbraio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), i difensori collegati hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

La causa è stata quindi assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Ricorso introduttivo: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come si è sopra esposto il ricorso originario investe il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa, D.G. per il Personale Militare, ha ritenuto di disporre la sospensione temporanea della valutazione dell’Ufficiale ai sensi dell’art. 1051, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010, a mente del quale “3. *Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.*”.

Sebbene non vi sia nel provvedimento adottato un esplicito riferimento alla “indagine CONSIP”, nella quale il candidato risultava all’epoca coinvolto sulla base di quanto diffuso dai principali mezzi di informazione, tale elemento è stato poi confermato dal Ministero resistente che, nella prima memoria in atti, tramite la difesa erariale (mem. 25.7.2018, pag. 1), ha dichiarato che “*in data 12.12.2017 il Comandante delle Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”, superiore diretto del ricorrente, nel corso della seduta della Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri (d’ora in avanti CSA), segnalava che il ricorrente risultasse indagato dalla Procura di Roma per “rivelazione di segreto di ufficio” e “favoreggiamento personale, nell’ambito della cd. indagine CONSIP, che in quel periodo aveva assunto un significativo rilievo mediatico, anche con gravi insinuazioni - peraltro tuttora senza alcun riscontro giudiziale - sull’operato dei soggetti coinvolti e sull’imparzialità dell’Amministrazione...*”.

Sulla base di tale elemento la CSA riteneva di sospendere temporaneamente l’esame del candidato, in attesa di acquisire ulteriori elementi informativi utili.

Va detto che, circa un anno dopo l’adozione della predetta determinazione soprassessoria, come attestato dal ricorrente con i primi e i secondi motivi aggiunti, la Commissione Speciale di Avanzamento, sulla base della decisione assunta con il verbale n. 5 del 3.12.2018 (doc. 1 allegato ai secondi mot. agg.), ha provveduto ad esaminare la posizione del ricorrente al quale però è stata negata la promozione al grado superiore di Generale di Divisione, sia per l’anno 2018 (oggetto del ricorso originario), che, con separato esame, per l’anno 2019 (cfr. verbale n. 6 del 14.12.2018), sulla base dell’avvenuto confronto con gli altri candidati al grado di Generale di Divisione, i quali hanno conseguito un punteggio di merito maggiore, secondo le valutazioni della Commissione stessa.

I giudizi della Commissione sono stati impugnati con i motivi aggiunti (dal primo al terzo), proposti in corso di causa.

Con l’adozione del provvedimento di merito relativo al Quadro Avanzamento del 2018, la CSA ha valutato il candidato raffrontando il suo punteggio con quello degli altri concorrenti già valutati (vedi le schede valutative sub doc. 1 allegato ai secondi mot. agg.); gli ha assegnato un punteggio di merito per le varie categorie di elementi contemplati dall’art. 1058 Codice dell’Ordinamento Militare; lo ha collocato al sesto posto della graduatoria di merito, non utile alla promozione.

Alla luce di ciò non sembra dubbio che sia venuto definitivamente meno l’interesse del ricorrente all’annullamento di un provvedimento di sospensione ormai superato nei fatti dalla decisione della Commissione di procedere alla valutazione del curriculum e dei titoli del ricorrente, per pervenire ad un provvedimento finale di merito che lo ha collocato in una posizione in graduatoria, non utile ai fini della promozione. Non è infatti revocabile in dubbio che l’ipotetico annullamento giudiziale del provvedimento di

sospensione della valutazione adottato ai sensi dell'art. 1051, comma 3, cit., avrebbe semplicemente provocato la riattivazione dell'iter procedimentale relativo al quadro di avanzamento 2018, con doverosa definizione di esso ad opera della competente CSA. Poiché tale risultato è stato ormai conseguito attraverso l'autonoma decisione assunta dall'Amministrazione, l'interesse impugnatorio del ricorrente si è ormai definitivamente spostato sul provvedimento "di merito" che ha leso il suo interesse sostanziale al conseguimento della promozione al grado ambito.

E' viceversa ormai definitivamente venuto meno il suo interesse procedimentale, sotteso al ricorso originario, al superamento della sospensione della valutazione, determinata dalla iniziale decisione soprassessoria dell'Amministrazione.

Deve pertanto concludersi per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua definizione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

2. Sui primi motivi aggiunti depositati in data 12.2.2019 e sul loro carattere di impugnazione "al buio". Inammissibilità ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

Si è già rilevato nella superiore esposizione che, come peraltro lealmente ammesso dalla difesa, l'atto impugnatorio in esame è stato proposto "al buio", al mero fine "cautelativo" di evitare ogni decadenza dal diritto di impugnare, senza che fosse però noto in quel momento né l'esatto esito, né la motivazione e neanche i documenti istruttori alla base dei due provvedimenti, afferenti al ricorrente, che hanno definito i distinti procedimenti di avanzamento al grado superiore, rispettivamente, per gli anni 2018 (cfr. verbale della CSA n. 5 del 3.12.2018) e 2019 (cfr. verbale della CSA n. 6 del 14.12.2018). Nei primi motivi aggiunti, in effetti, parte ricorrente si è limitata a reiterare quanto già esposto nel ricorso iniziale (divenuto improcedibile per le ragioni poc'anzi evidenziate), senza avere alcuna cognizione, in quel momento, della motivazione dei provvedimenti lesivi che, anzi, vengono soltanto "presunti" dal ricorrente in base alla conoscenza, da parte sua, della prassi amministrativa ministeriale di concludere entro la fine del precedente anno solare l'iter per il quadro relativo all'anno successivo e di rendere efficaci ed operative le promozioni positivamente concesse (nella specie per il 2019).

L'assenza di censure riferibili ai contenuti degli atti impugnati determina l'inammissibilità dei primi motivi aggiunti ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. - laddove prevede che il ricorso debba contenere distintamente "d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso" - e del successivo comma 2 secondo cui "2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lett. d), sono inammissibili".

3. Sui secondi motivi aggiunti depositati il 10.5.2019.

3.1. A seguito di apposita istanza di accesso (presentata il 29.1.2019) il ricorrente acquisiva in data 21.3.2019 i seguenti documenti (vedi doc. 3 ric. dep. 10.5.2019):

- 1) verbale della CSA n. 3 del 12.12.2017 con annesse schede motivazionali riguardanti gli Ufficiali Generali iscritti nel quadro di avanzamento formato per il 2018;
- 2) verbale n. 5 del 3.12.2018 ed annesse schede motivazionali riguardanti l'interessato;
- 3) verbale della CSA n. 6 del 14.12.2017 con annesse schede motivazionali riguardanti gli Ufficiali Generali iscritti nel quadro di avanzamento formato per il 2019.

Sulla base di essi il ricorrente ha redatto i (secondi) motivi aggiunti con i quali, come visto, chiede l'annullamento dell'esito relativo al 2018, con particolare riguardo alla contestata sottovalutazione dei titoli posseduti, ove raffrontati, in particolare, con quelli di uno dei cinque Ufficiali promossi (Gen. Div. Quarta), con riferimento al quale ha depositato, con i motivi aggiunti in esame, la documentazione caratteristica. Considerato che nella specie il ricorrente ha avuto piena cognizione soltanto in sede di accesso, quindi in data 21.3.2019, degli esiti, per lui negativi, del procedimento di avanzamento 2018 (e di quello afferente all'anno successivo), della motivazione di tali esiti e della documentazione esaminata dalla Commissione Speciale per la redazione delle graduatorie di merito (2018 e 2019), deve ritenersi tempestiva l'impugnazione in discorso, dovendosi far decorrere il termine ordinario di gg. 60 per la proposizione del ricorso dal "dies a quo" che è da far coincidere con il 21.3.2019, data di accesso ai verbali dei lavori della Commissione, atteso che la notificazione dei motivi aggiunti al Ministero della Difesa si è avuta in data 30.4.2019 e il deposito il successivo 10 maggio.

Con questa precisazione i secondi motivi aggiunti debbono ritenersi tempestivi e sono da esaminare nel merito.

3.2. Va anche precisato che le censure proposte (sebbene formalmente il "petitum" investa anche il quadro di avanzamento del 2019), si incentrano in realtà soltanto sul giudizio della CSA per l'anno 2018 e sul solo raffronto tra gli elementi rilevanti di valutazione, ai sensi dell'art. 1058 del Codice dell'Ordinamento Militare, posseduti dal ricorrente e quelli vantati da uno soltanto dei promossi nell'ambito del quadro di avanzamento 2018 (vale a dire il Gen. Div.-OMISSIS-).

Ad avviso del ricorrente la dedotta superiorità dei propri titoli rispetto a quelli di altro Ufficiale promosso al grado superiore dovrebbe condurre, per ciò solo, ad una valutazione favorevole ai fini dell'inserimento del proprio nominativo tra i vincitori.

3.3. Ciò detto, è necessario esaminare il motivo di diritto propriamente afferente il vizio di eccesso di potere sia *"in senso assoluto"* che *"in senso relativo"*.

Il motivo è infondato.

Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1058, comma 7, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), quando il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, *"...ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione."*

Le lettere citate si riferiscono alle quattro distinte tipologie di elementi valutativi rilevanti, contemplate dal comma 5 e riguardanti tutti gli Ufficiali, anche quelli di grado inferiore:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemeritenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.

3.4. Secondo la giurisprudenza consolidata in argomento (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV. 6 novembre 2018, n. 6270), i giudizi di avanzamento sono, poi, soggetti ai seguenti principi:

- gli elementi utili per valutazione non possono essere considerati in modo separato e atomistico nella misura in cui nelle manifestazioni di giudizio da parte della Commissione viene in rilievo una loro valutazione complessiva;

- l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio unico e inscindibile) non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento;

- l'Amministrazione, quindi, deve compiere un unico complesso giudizio, che ha come figura astratta di riferimento quella dell'*"ufficiale idealmente meritevole"*;

- la conclusiva valutazione è un apprezzamento di merito, di per sé non sindacabile, ma soggetto entro limiti assai ristretti al giudizio di legittimità, in quanto espressione di discrezionalità tecnica;

- la discrezionalità tecnica è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia *ictu oculi* viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Come ribadito dal Consiglio di Stato anche nella sentenza 4 gennaio 2018, n. 35:

"- le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva, di modo che la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto;

- la cognizione del giudice amministrativo non può che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da una elevata discrezionalità, riferendosi la stessa di regola ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono quindi definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato;

- l'oggetto dell'esame del giudice non è il singolo o più elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente condotta dalla Commissione".

Ai fini della valutazione della legittimità dell'operato di una Commissione di avanzamento è nota, ancora, l'elaborazione dei vizi di eccesso di potere in senso assoluto ed eccesso di potere in senso relativo, con specifica evidenza che *"il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei*

confronti dell'ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio d'eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall'esistenza di vistose incongruenze nell'attribuzione dei punteggi in riferimento all'ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell'uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall'esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all'Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento” (C.d.S., n. 6270/2018, già cit.).

3.5. Orbene, i descritti elementi sintomatici dell'eccesso di potere in senso relativo non possono ritenersi *ictu oculi* presenti nella fattispecie in esame in quanto, pur in presenza di profili favorevoli al ricorrente, dallo stesso rappresentati in giudizio, sulla base della complessiva documentazione caratteristica degli interessati non può ritenersi inspiegabile l'attribuzione di un punteggio più elevato a favore del Generale Quarta. Infatti, come già evidenziato, *“occorre che la valutazione non sia parcellizzata, ma sia unitaria e tenga conto, in una visione d'insieme, di tutti gli elementi, e non solo di alcuni tra essi, che hanno caratterizzato l'attività svolta dagli Ufficiali interessati.*

In particolare, negli avanzamenti di Ufficiali tutti di elevato profilo, in cui le differenze tra gli stessi sono di pochi centesimi di punto e, quindi, molto sfumate, il giudizio valutativo è il frutto di finissimi apprezzamenti discrezionali riservati alla Commissione Superiore di Avanzamento in virtù dell'esperienza e della competenza dei suoi componenti, sicché il vizio di eccesso di potere può verificarsi solo nei casi manifesta irragionevolezza delle manifestazioni di giudizio.

Il sistema di promozione in esame - così come delineato dalla legge - richiede, in sintesi, la valutazione in assoluto del merito di ciascuno dei candidati, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, mentre non è prevista alcuna comparazione tra gli scrutinandi.” (TAR Lazio, I-bis, 2 dicembre 2020, n. 12903)

Tutto ciò detto, si osserva che:

i) con riferimento alle *“qualità fisiche, morali e di carattere”* di cui all'art. 1058, comma 5 lett a) c.o.m., il ricorrente eccepisce in primo luogo che, rispetto al controinteressato, *“il numero delle schede valutative con le più alte “espressioni elogiative” sia nettamente a suo favore rispetto a quelle ottenute dal controinteressato;* al contrario osserva il Collegio che parte resistente ha provato che le valutazioni di *“eccellente con espressione elogiativa”*, nell'arco della carriera, sono state nel numero di 30 per il controinteressato, a fronte delle 25 del ricorrente; con riguardo alla qualifica immediatamente inferiore di *“eccellente”* la situazione tra i due è di sostanziale parità (5 a 5; cfr. tavola sinottica a pag. 11 della memoria ex art. 73 res. dell'Amministrazione; vedi altresì l'Allegato A alla memoria);

ii) con riguardo alle pregresse esperienze di servizio nel grado da ultimo ricoperto (Generale di Brigata), risulta inoltre che il controinteressato, nel periodo in esame, ha dimostrato esperienze professionali maggiormente differenziate rispetto al ricorrente, come evincibile dal prospetto allegato dall'Amministrazione sub B (dep. 25.1.2021);

iii) quanto all'elemento di cui l'art. 709 del D.P.R. n. 90/2010, a mente del quale *“fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui al precedente art. 3, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera”*, si osserva che gli elementi da valutare sotto tale parametro sono costituiti, quindi, dai posizionamenti ottenuti nelle graduatorie dei precedenti avanzamenti a scelta, affrontati dagli Ufficiali scrutinati; il controinteressato non sembra, al riguardo, avere dimostrato un profilo inferiore a quello del ricorrente, avendo conseguito la posizione di 5° su 53 in I^a valutazione (anno 1991), di 4° su 143 in I^a valutazione (anno 2001), di 4° su 66 in III valutazione (nel 2009);

iv) quanto al numero e alla qualità dei titoli di studio parametrati al rendimento complessivo offerto nei diversi incarichi, si rileva che il ricorrente vanta una indubbia superiorità avendo al suo attivo: la Laurea in Scienze Politiche, quella Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e quella di primo livello in Scienze della Sicurezza, il Master di secondo livello in Scienze Strategiche e inoltre il Dottorato di Ricerca in Geopolitica, Geostrategia e Geoeconomia (mentre il controinteressato può vantare la sola Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna); va però anche rilevato, in termini presumibilmente ritenuti *“compensativi”* dalla Commissione, che il controinteressato, a differenza del

ricorrente, vanta il titolo *“t.SFP”*, per avere frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 121/1981, *“costituisce titolo per l’avanzamento in carriera”*; il medesimo dimostra altresì un numero importante di corsi frequentati: Corso di perfezionamento al tiro di emergenza Corso di diritto penale speciale; Corso di alta specializzazione Forze di Polizia; Corso di aggiornamento per Ufficiali destinati a Comandi Provinciali/Gruppo; Corso addetto addestramento Arma dei Carabinieri Corso di *“Assessment e tecniche di valutazione”* presso ISVOR – FIAT; Seminario *“gestione della comunicazione efficace”* presso Scuola Forze di Polizia; Corso Alta Formazione Corso formazione formatori Arma dei Carabinieri; Corso di lingua inglese; Uditore 2° e 3° Corso di formazione manageriale per Ufficiali Superiori dell’Arma dei Carabinieri presso ISVOR – FIAT; v) emerge, infine, dalla documentazione caratteristica di rispettiva pertinenza che tutti i controinteressati (ma non il ricorrente) hanno frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma dei Carabinieri, al cui profilo formativo la giurisprudenza in passato ha riconosciuto una certa valenza ai fini del giudizio di avanzamento.

3.5. Il Collegio, da quanto precede, non ritiene di ravvisare il denunciato vizio di eccesso di potere né in senso assoluto, né in senso relativo, in quanto quest’ultimo, in particolare, non appare sostenuto, come invece dovrebbe dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che potrebbe assumere rilievo è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che però deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (Cons. Stato n. 6270/2018, già cit.). Ribadito, dunque, che, nella materia in trattazione, è necessario non travalicare mai i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, pena l’illegittima sostituzione del giudice all’Amministrazione, il Collegio ritiene che la compiuta disamina *“in seconda battuta”* – come dovuto - dell’operato della Commissione consenta di escludere la presenza di manifeste illogicità in danno del ricorrente o di travisamenti del fatto nelle valutazioni dalla stessa compiute, le quali, si ribadisce, sono di merito assoluto e non comparativo ed hanno carattere globale e sintetico, non atomistico.

Specificamente, il Collegio perviene alla conclusione che, nell’ipotesi in trattazione, non sono manifestamente riscontrabili elementi dimostrativi di una irragionevole rottura dell’uniformità del metro valutativo adottati dalla Commissione di Avanzamento o, meglio, non sono rinvenibili *“ictu oculi”* nel deliberato di quest’ultima, oggetto di gravame, macroscopici errori nella valutazione degli ufficiali, atti a supportare la violazione di legge e l’eccesso di potere in senso relativo nei termini lamentati dal ricorrente. I secondi motivi aggiunti, in quanto relativi all’aliquota 2018, sono dunque da respingere in quanto infondati nel merito.

4. Sul quadro di avanzamento relativo all’2019 (cfr. verbale n. 6 del 14.12.2018, doc. 3 dep. 10.5.2019) impugnato sia con i secondi che con i terzi motivi aggiunti.

Il ricorrente, come visto, con i secondi e con i terzi motivi aggiunti impugna anche gli esiti per lui sfavorevoli del giudizio di avanzamento per il 2019 al grado di Generale di Divisione CC spe RN con attribuzione, in questo caso, del punto di merito 28,62 e la collocazione al 6° posto della graduatoria di merito, non utile alla promozione, per l’anno de quo. Al riguardo la giurisprudenza ritiene che i provvedimenti di avanzamento in carriera nei diversi anni costituiscono atti autonomi e indipendenti, sicché non possono essere cumulativamente impugnati (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio sentt. nn. 8261/2019, 2143/2017, 10059/2014).

Anche a prescindere da tale rilievo va comunque detto che, come ammesso dallo stesso ricorrente, i rilievi svolti nei secondi (e anche nei terzi) motivi aggiunti non espongono censure specificamente riferibili al quadro di avanzamento 2019, atteso che l’eccesso di potere in senso relativo viene dedotto soltanto mediante il raffronto con gli ufficiali che hanno ottenuto la promozione a Gen. Div. nell’ambito dell’aliquota 2018, senza che nulla sia contestato, in concreto, sulla valutazione svolta dalla CSA per l’anno successivo. Parte ricorrente pretende di dimostrare che l’illegittimità dell’esito del quadro 2019 sia *“conseguenza delle illegittimità e dei vizi sopra dedotti che affettano la procedura per l’anno 2018 e che sono stati ripetuti nei confronti del ricorrente anche nella successiva procedura per il 2019.”* (pag. 19 secondi mot. agg.).

In realtà si tratta di valutazioni autonome, relative a concorsi autonomi che hanno determinato graduatorie separate, con l’inserimento, nella graduatoria del 2019, di ufficiali in larga parte diversi rispetto a coloro che hanno partecipato alla selezione per l’anno precedente. Ciò stante non vi è possibilità che possa operare l’istituto dell’illegittimità derivata.

Va pertanto respinta, in quanto inammissibile e, comunque, infondata, la domanda volta ad ottenere l'annullamento, per quanto di interesse, della graduatoria per l'avanzamento 2019, come esposta in tutti i motivi aggiunti proposti (dal primo al terzo).

5. Sui terzi motivi aggiunti. Tardività.

Quanto, infine, ai terzi motivi aggiunti, proposti con atto notificato in data 18.6.2019 e depositato il successivo 26.6.2019, il Collegio ne rileva la tardiva proposizione rispetto alla piena conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte del ricorrente.

Sulla base di quanto già esposto nella disamina dei secondi motivi aggiunti, si è osservato che, in assenza di una formale comunicazione all'odierno ricorrente dei risultati delle selezioni comparativa, tanto riferiti al quadro di avanzamento 2018, quanto riferiti al quadro di avanzamento 2019, il ricorrente, a seguito di apposita istanza di accesso (presentata il 29.1.2019), otteneva in data 21.3.2019 (vedi doc. 3 ric. dep. 10.5.2019): 1) il verbale della CSA n. 3 del 12.12.2017 con annesse schede motivazionali riguardanti gli Ufficiali Generali iscritti nel quadro di avanzamento formato per il 2018; 2) il verbale n. 5 del 3.12.2018 ed annesse schede motivazionali riguardanti l'interessato (avanzamento 2018); 3) verbale della CSA n. 6 del 14.12.2017 con annesse schede motivazionali riguardanti gli Ufficiali Generali iscritti nel quadro di avanzamento formato per il 2019.

Ciò significa che almeno dalla data del 21 marzo 2019 (di consegna dei documenti predetti) il ricorrente ha avuto la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati avendo potuto conoscere - attraverso i verbali, le schede valutative, i punteggi assegnati, le graduatorie finali - il contenuto dei provvedimenti lesivi e le ragioni poste a loro fondamento. Rispetto a tale data la notificazione dei terzi motivi aggiunti, poiché è avvenuta in data 16.6.2019, è stata effettuata ben oltre il termine di gg. 60 entro il quale *“il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati...”* (art. 41, comma 2, c.p.a.).

E' vero che, nella specie, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso *“integrativa”* in data 21.3.2019, volta ad acquisire lo stato di servizio ed il libretto matricolare di alcuni dei generali promossi e che detta documentazione (inizialmente non domandata al Minsitero) è stata poi rilasciata dal Ministero solo in data 19 aprile 2019; il Collegio non ritiene tuttavia che l'ulteriore periodo decorso tra la seconda istanza di accesso e l'effettiva consegna della documentazione possa determinare un corrispondente prolungamento del termine decadenziale per l'impugnazione. Invero, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato (sez. II, 18.9.2020, n. 5469) *“consentire il differimento ad libitum della richiesta di accesso agli atti funzionale ad integrare i contenuti di una decisione già assunta, finirebbe per ripercuotersi indebitamente sulla richiamata certezza dei rapporti giuridici, a discapito degli altri candidati, esposti alle oscillazioni che necessariamente conseguono alla rivisitazione delle graduatorie.”*

L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici di diritto amministrativo, in altri termini, non sembra consentire che - ferma restando la necessità (a garanzia del diritto di difesa) di individuare il *“dies a quo”* nel momento della effettiva comunicazione ovvero della piena conoscenza del provvedimento nella sua concreta incidenza lesiva per la sfera giuridica del privato - il termine decadenziale di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. possa successivamente essere differito in dipendenza delle scelte del privato attinenti ai modi di esercizio del diritto di accesso, il cui frazionamento in più soluzioni non può comportare l'automatico spostamento in avanti del termine finale di decadenza.

I terzi motivi aggiunti sono pertanto tardivi

6. Conclusioni.

In conclusione, per quanto sopra ampiamente esposto:

- i. il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ii. i primi motivi aggiunti sono da ritenere inammissibili ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.;
- iii. i secondi motivi aggiunti sono da respingere in quanto infondati in fatto e in diritto;
- iv. i terzi motivi aggiunti sono inammissibili in quanto tardivi.

La complessità della vicenda di causa giustifica ampiamente la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- 1) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- 2) dichiara i primi motivi aggiunti inammissibili ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.;
- 3) respinge nel merito i secondi motivi aggiunti in quanto infondati;
- 4) dichiara inammissibili i terzi motivi aggiunti in quanto tardivi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.